

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 8/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose		
NUMERO ATTO	COM (2010)781 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0377 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	21.12.2010		
DATA DI TRASMISSIONE	11.01.2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	09.03.2011		
ASSEGNATO IL	12.01.2011		
COMM.NE DI MERITO	13 ^a	Parere motivato entro	17.02.2011
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a , 10 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	10.02.2011
OGGETTO	La proposta prevede una revisione della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (c.d. direttiva Seveso II), resasi necessaria a seguito delle modifiche apportate al sistema di classificazione UE delle sostanze pericolose. Inoltre, mira a chiarire, semplificandole, alcune disposizioni della direttiva Seveso II, allo scopo di agevolarne l'esecuzione e l'attuazione, mantenendo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, ed eventualmente innalzandolo.		
BASE GIURIDICA	Articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante procedura legislativa ordinaria, adottano misure in materia di politica ambientale dell'UE.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	La Commissione europea afferma che la proposta è conforme poiché gli obiettivi prefissati non possono essere efficacemente garantiti singolarmente dagli Stati membri. Infatti, la direttiva Seveso II fissa traguardi riguardanti la		

prevenzione e il controllo degli incidenti rilevanti in tutto il territorio dell'Unione e tali incidenti hanno spesso effetti transfrontalieri. Pertanto, è necessario che i livelli di protezioni nei vari Stati membri non presentino differenze di rilievo.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

La Commissione europea afferma che la proposta è conforme in quanto fissa gli obiettivi lasciando agli Stati la flessibilità di decidere in quale modo raggiungerli. Inoltre, le disposizioni proposte non vanno oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi.

ANNOTAZIONI:

Le modifiche alla direttiva Seveso II, che resta sostanzialmente invariata nel suo complesso, riguardano principalmente l'**allineamento dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1272/2008** in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (regolamento CLP), **l'informazione al pubblico e i sistemi di gestione delle informazioni** e la **pianificazione territoriale**.

L'**allineamento dell'allegato I** è connesso all'ambito di applicazione della direttiva Seveso II. Essa si applica, infatti, agli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze pericolose elencate in detto allegato (articolo 2). L'adeguamento si rende necessario poiché il regolamento CLP introduce tre nuove categorie di tossicità, definita "tossicità acuta" con valori da 1 a 3, a loro volta suddivise in base a tre vie di esposizione (orale, cutanea e per inalazione). Pertanto, la proposta riclassifica le sostanze di cui all'allegato I, parte prima, in base a questi nuovi parametri. Inoltre, inserisce alcune sostanze specifiche nella parte seconda dell'allegato I. Tra esse, l'ammoniaca anidra, il trifluoruro di boro, il solfuro di idrogeno e l'olio combustibile denso. Tuttavia, poiché non sono chiare le conseguenze a lungo termine dell'armonizzazione dell'allegato I alle nuove norme Ue, la proposta prevede, inoltre, dei meccanismi correttivi per adattare l'allegato in base alle necessità (articolo 4). Può accadere, infatti, che a seguito dell'armonizzazione alcune sostanze siano automaticamente escluse o inserite nella direttiva indipendentemente dal fatto che presentano o meno un rischio di incidente rilevante. Gli strumenti correttivi previsti includono quindi deroghe per le sostanze o per gli stabilimenti, applicate a livello dell'Unione o dei singoli Stati membri, nonché una clausola di salvaguardia per l'inserimento di pericoli ancora non contemplati. L'adattamento dell'allegato I avverrà mediante atti delegati che la Commissione adotterà in conformità all'articolo 24. La delega è conferita a tempo indeterminato. Tuttavia, entro il 30 giugno 2013 la Commissione, sempre mediante atti delegati, stabilirà i criteri da applicare ai fini dell'applicazione delle clausole di deroga e salvaguardia (articolo 4, paragrafo 4).

Per quanto riguarda l'**informazione al pubblico e i sistemi di gestione delle informazioni**, la proposta mira a conformare la direttiva alla Convenzione Aarhus, riguardante l'accesso alle informazioni sull'ambiente¹. Sono innalzati il livello e la qualità delle informazioni ed è migliorata la modalità con la quale esse sono raccolte, gestite e rese disponibili (articolo 13). In particolare, la proposta prevede che tra le informazioni da rendere disponibili, elencate dettagliatamente nell'allegato V, siano incluse quelle di base riguardante gli stabilimenti (nome, indirizzo e attività). Tutte le informazioni sugli

¹ Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005.

stabilimenti oggetto della direttiva dovranno essere consultabili anche on line e aggiornate ogni anno. Nel caso di stabilimenti in cui sono presenti sostanze le cui soglie superano quelle fissate, occorre presentare al pubblico gli scenari di incidenti rilevanti nonché informazioni sul piano d'emergenza e sulla sicurezza. Queste informazioni dovranno essere fornite a qualsiasi struttura frequentata dal pubblico, comprese scuole e ospedali e dovranno essere aggiornate ogni cinque anni. Tuttavia, pur garantendo apertura e trasparenza, la proposta prevede, in deroga a quanto stabilito, che in casi debitamente giustificati, le informazioni non vengano divulgate per ragioni di sicurezza (articolo 21).

Inoltre, è stabilito che gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione europea tutte le informazioni di cui all'allegato V, in formato elettronico. Queste confluiranno e andranno quindi ad ampliare l'attuale banca dati gestita dalla Commissione europea², che entro il 1° gennaio 2015 elaborerà, con la collaborazione degli Stati membri, un sistema automatizzato di scambio dati (articolo 20). La proposta prevede poi due nuovi articoli: uno in materia di consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale (articolo 14) che estende le norme già previste dalla direttiva Seveso II; l'altro che disciplina l'obbligo, per gli Stati membri, di provvedere affinché il pubblico possa accedere alle procedure di ricorso in caso di violazione dei diritti riguardanti l'accesso all'informazione (articolo 22).

In materia di **pianificazione territoriale**, le modifiche apportate dalla proposta sono di rilevanza minore e mirano a chiarire le norme attuali, sottolineando l'obiettivo della protezione dell'ambiente e della salute umana. Inoltre, vengono introdotti: la possibilità di prevedere, oltre alla distanza di sicurezza, altre misure al fine di proteggere le zone di interesse naturale o vicine agli stabilimenti; l'obbligo per i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore di fornire informazioni sufficienti sui rischi ai fini della pianificazione (articolo 12).

Altre modifiche inferiori alla direttiva Seveso II riguardano, tra l'altro: il chiarimento e l'inserimento di alcune definizioni, tra cui quella di "stabilimento" e "impianto" (articolo 2); l'inserimento per i gestori dell'obbligo di comunicare alla autorità competenti informazioni sugli stabilimenti vicini (che rientrano o no nell'ambito di applicazione della direttiva) che potrebbero comportare il rischio di incidente rilevante o effetto domino (articolo 6); l'estensione delle norme in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, prevedendo che ciascun gestore rediga un documento che definisce la propria strategia in materia (denominata "MAPP"³), proporzionata ai pericoli (articolo 7); l'inserimento dell'obbligo, da parte dell'autorità competente, di redigere un piano di emergenza esterno per gli stabilimenti di soglia superiore entro 12 mesi dal ricevimento delle dovute informazioni da parte del gestore; l'inserimento del termine di 12 mesi ai fini della comunicazione, da parte degli Stati membri, delle dovute informazioni ed analisi alla Commissione europea a seguito di un incidente rilevante (articolo 16).

Infine, per tenere conto del progresso tecnico è previsto, come per l'allegato I, l'adeguamento, degli allegati da II a VII mediante atti delegati (articolo 23).

² SPIRS (*Seveso Plants Information Retrieval System*)

³ MAPP (*Major-accident prevention policy*)